

COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA

REGOLAMENTO concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale

CAPO I GENERALITA'. NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Generalità

Il presente Regolamento disciplina l'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, secondo le esigenze di difesa personale, per le funzioni d'Istituto e nei servizi sotto elencati. Viene adottato in osservanza delle disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, in conformità alle norme in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonché dello specifico Regolamento Ministeriale adottato con Decreto 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 2 Numero delle armi in dotazione

Il numero delle armi in dotazione all'Ufficio di polizia municipale, con il relativo munizionamento, è pari al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di P.S., più un'arma di riserva.

Art. 3 Tipo delle armi in dotazione

Per la dotazione ordinaria vengono date in dotazione pistole semiautomatiche cal. 7.65, salva l'adozione, in casi speciali, di eventuali altri modelli, purché iscritte nel catalogo previsto dall'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 Modalità di porto dell'arma

Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio in uniforme muniti dell'arma in dotazione, portano l'arma nella fondina esterna, eventualmente corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 65/1986 l'addetto è comandato a prestare servizio in abiti borghesi, e debba essere armato, nonché nei casi in cui, anche per motivi di sicurezza personale, l'assegnazione personale è effettuata in forma continuativa, l'arma viene portata in modo non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 5
Servizi di P.M. da effettuare armati

Gli appartenenti alla Polizia municipale svolgono la loro attività dotati dell'arma loro assegnata, per tutto il turno di lavoro, quando vengono comandati nei seguenti servizi:

- polizia stradale, sia appiedata che in pattuglia;
- polizia amministrativa, annonaria e sanitaria;
- servizi d'ordine alle manifestazioni pubbliche, ai consiglio comunale, alle gare sportive, ecc.;
- servizi di controllo nei campi nomadi;
- servizi esterni di polizia urbana, edilizia e rurale.

Art. 6
Assegnazione dell'arma

L'assegnazione dell'arma, qualora la stessa non risulti già assegnata in forma continuativa, viene effettuata dal Comandante, o dal V.Comandante in caso di assenza dello stesso, all'inizio del servizio e restituita al termine.

L'assegnazione in via continuativa è disposta dal Sindaco per un periodo determinato, viene registrata nel tesserino di identificazione ed è comunicata al Prefetto.

All'adetto, a cui l'arma viene assegnata in via continuativa, è consentito il porto della stessa anche fuori servizio, purché nel territorio del Comune.

Art. 7
Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti che collaborano con le forze di polizia dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65/1986, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità.

Art. 8
Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e rappresentanza, svolti fuori dal territorio comunale, vengono svolti, di massima, senza armi.

Agli addetti cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima fuori del comune per i servizi di collegamento, o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9
Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale, salvo i casi di cui all'art. 4 - comma 4 lett. b) - della legge n. 65/1986, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune in cui viene svolto il servizio, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 legge 65/1986, che il personale inviato, o parte di esso, sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di P.S., per svolgere servizio in uniforme muniti delle armi assegnate, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto di Venezia ed, eventualmente, a quello della provincia competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato con le armi.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma assegnata ai sensi dell'art. 5, comma 1°, è prelevata, all'inizio del servizio, dalla cassaforte in dotazione all'Ufficio e nella stessa deve essere deposta al termine del servizio medesimo.

L'arma assegnata ai sensi dell'art. 5, secondo comma, può essere custodita sia presso l'abitazione dell'assegnatario che nella cassaforte dell'Ufficio. Deve essere consegnata al Responsabile dell'Ufficio di P.M. qualora venga revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.

Art. 11

Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 5, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni della stessa e delle munizioni;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 15.

Art. 12

Custodia delle armi

Essendo il numero delle armi inferiore a quindici, con relativo munizionamento inferiore a duemila cartucce, le stesse sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in un apposito armadio metallico corazzato (cassaforte), con chiusura a chiave e con serratura di sicurezza a combinazione numerica, che si trova in un apposito locale, con porta metallica, di cui è dotato l'Ufficio di polizia municipale.

Tale cassaforte è dotata di celle individuali di sicurezza a doppia chiave, di cui una in possesso esclusivo dell'agente assegnatario.

Le chiavi d'accesso al locale e alla cassaforte, in cui sono custodite le armi, sono detenute dal Comandante e dal V.Comandante della polizia municipale.

All'interno dell'armadio viene conservato anche l'apposito Registro di carico e scarico, previa vidimazione del Questore, nel quale vengono annotati gli estremi della documentazione di acquisto e alienazione delle armi e delle munizioni ed i dati identificativi delle stesse, oltre alle registrazioni di assegnazione.

Art. 13

Distribuzione e ritiro delle armi

L'accesso al locale dove si trova l'armadio corazzato è consentito esclusivamente al Sindaco, per le funzioni di controllo, e al Comandante, o V.Comandante, in qualità di consegnatario dell'armeria; l'accesso è altresì consentito al personale della P.M. per il tempo strettamente necessario al prelievo della propria arma, sotto la diretta responsabilità del responsabile della polizia municipale.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in altro locale.

Nel locale di custodia e in quello dove vengono effettuate le operazioni di controllo dell'arma, devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 14

Controlli e sorveglianza

Il controllo giornaliero all'armeria viene effettuato dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

Art. 15

Doveri del consegnatario di armeria

Il responsabile del servizio cura con la massima diligenza, facendo rapporto al Sindaco per ogni irregolarità o necessità, quanto segue:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, del registro e della documentazione, nonché delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 16

Addestramento iniziale e periodico

Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di P.S. prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Il predetto corso verrà di norma effettuato nel vicino poligono di Tiro a Segno Nazionale di Pordenone o, in caso di indisponibilità, in altro parimenti facilmente raggiungibile.

Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti di cui sopra, sono comunicati al Prefetto.

Art. 17

Porto dell'arma per la frequenza al poligono

Per la partecipazione ai corsi annuali o straordinari l'addetto, munito di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 5, è autorizzato a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fino alla sede del poligono e viceversa, previo invio della disposizione di servizio al Prefetto.

Il Prefetto, a cui l'ordine di servizio viene inviato almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.